

ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESPERTO
NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

tra

la direzione _____ (in seguito denominata direzione)

e

il/la Dott./Dott.ssa _____
esperto in _____ (in seguito denominato professionista).

Premesso

che l'articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che l'Amministrazione penitenziaria per interventi di trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione può avvalersi, tra gli altri, di professionisti esperti in psicologia e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

che gli articoli 1, 27, 28, 29 e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 dettano norme in materia di interventi sull'osservazione della personalità e sul programma individualizzato di trattamento;

che il D.P.C.M. primo aprile 2008 detta le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;

che è necessario ridefinire l'ambito di competenza per l'espletamento delle attività di osservazione e di trattamento, nonché la durata dell'accordo e i diritti e doveri da esso scaturenti;

che l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 affida ai Provveditorati regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli Istituti;

che le disposizioni recate dagli articoli 80, comma 4, della legge n. 354/75 e 132 del D.P.R. 230/2000, qualificano l'attività svolta dagli esperti come libero-professionale;

che il professionista in epigrafe è regolarmente iscritto al relativo Albo professionale;

che il Provveditorato regionale per il/la _____ ha emesso il provvedimento autorizzatorio n. _____ del _____, per la stipula del presente accordo;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Il professionista assume l'impegno di collaborare con la direzione nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento di cui all'art. 1 e segg. della legge n. 354/75 e all'art. 27 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000.

Art. 2

2. Il professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:
 - a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
 - b) osservare le disposizioni dell'Ordinamento penitenziario, del Regolamento di esecuzione, del Regolamento interno dell'Istituto e quelle che regolano gli Uffici di esecuzione penale esterna;
 - c) svolgere la propria attività professionale nell'ambito della materia di competenza;
 - d) fornire, per iscritto, le proprie valutazioni tecniche sui casi trattati, per la predisposizione della relazione di sintesi.

Art. 3

1. Il professionista si impegna ad espletare le proprie prestazioni, in qualità di lavoratore autonomo per un numero di _____ ore per ogni mese dell'anno solare, senza superare le otto ore giornaliere e le sessantaquattro mensili, per le prestazioni complessivamente rese anche presso altre strutture penitenziarie.
2. Le attività dovranno essere svolte in orari scelti dal professionista, purchè compatibili con le esigenze dell'istituto od ufficio e comunque non nei giorni festivi.

Art. 4

1. Il professionista ha l'obbligo di comunicare, con congruo anticipo, il proprio temporaneo impedimento ad espletare le attività di sua competenza, tale che non si configuri l'ipotesi di inadempimento di cui al successivo art. 6, comma 2, al fine di consentire alla direzione di provvedere ad una eventuale e/o necessaria sostituzione.
2. In tutte le ipotesi di interruzione al professionista non è dovuto alcun compenso.
3. In caso di controversia circa i motivi dell'interruzione delle prestazioni, la direzione o il professionista ne danno notizia al Provveditorato regionale competente.

Art. 5

1. Il compenso è stabilito in € 19,02 orari lordi per gli esperti che collaborano con gli istituti penitenziari di Favignana, Gorgona e Porto Azzurro e in € 17,63 orari lordi per tutti gli esperti che collaborano nelle rimanenti strutture penitenziarie.
2. Il professionista presenterà mensilmente alla direzione la richiesta di liquidazione delle competenze con l'indicazione delle attività svolte, nonché il giorno e le ore delle singole prestazioni effettuate. L'autorità dirigente attesterà la veridicità e la congruità dell'orario dichiarato dal professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti.

Alla richiesta di liquidazione delle competenze, dovrà essere allegata la parcella completa del numero di partita I.V.A., datata e firmata dal professionista, con le indicazioni delle coordinate IBAN bancarie o postali e del numero di conto corrente dove saranno accreditate le somme liquidate. La direzione stessa provvede, per quanto di competenza, alla liquidazione del compenso dovuto nel più breve tempo possibile.

Art. 6

1. Il presente accordo ha la durata di un anno.
Alla scadenza esso potrà essere rinnovato per un periodo di uguale durata, per non più di tre volte.
2. L'incarico può essere rinunciato dal professionista, con un preavviso di trenta giorni, ovvero revocato dall'Amministrazione penitenziaria per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista medesimo o quando il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto o dell'ufficio ed al regolare andamento del servizio. In tale caso il professionista sarà cancellato dall'elenco degli esperti.
3. La revoca dall'incarico ha effetto dal momento di convalida da parte del Provveditorato regionale competente.

4. La rinuncia all'incarico da parte del professionista, adeguatamente motivata, nonché la revoca dall'incarico con effetto immediato da parte della direzione per la riduzione o la soppressione del servizio non comporta la cancellazione dall'elenco degli esperti.

Art. 7

1. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non far parte di collegi giudicanti, di non essere giudice onorario di pace e di non essere dipendente del Ministero della Giustizia. Dichiara, inoltre, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

Art. 8

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", il professionista è tenuto, per quanto compatibili, all'osservanza degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 2018.
2. Nel caso di violazione degli obblighi suddetti il presente accordo individuale è risolto con effetto dalla data di convalida dal parte del Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, come previsto dal precedente art. 6, comma 3.

Art. 9

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni eventuale accordo precedentemente autorizzato con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o del Provveditorato regionale.
2. Per quanto concerne le materie non specificatamente previste e regolate dal presente accordo, valgono le disposizioni di diritto comune.

(data)

Il Professionista

Il Direttore

Dr. _____

Dr. _____